

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6843 del 27/11/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Paolazzo n. 22, Loc. Bazzano, richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA BOTTA DI CLELIA CARLA MINELLI S.A.S. per l'attività di azienda agricola e allevamento di Bovini da latte per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7114 del 27/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Paolazzo n. 22, Loc. Bazzano, richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA BOTTA DI CLELIA CARLA MINELLI S.A.S. per l'attività di azienda agricola e allevamento di Bovini da latte per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-1092 del 05/03/2021, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP Associato dei comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 19824 del 04/05/2021 e con scadenza di validità in data 03/05/2036 alla SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S (C.F. 03002380370 e P.IVA 03002380370), per l'attività di azienda agricola e allevamento di Bovini da latte svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 28/10/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/194032 del 31/10/2025 (**pratica Sinadoc 34553/2025**) dal procuratore della SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S (C.F. 03002380370 e P.IVA 03002380370), con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), Via Matteotti n. 116, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di azienda agricola e allevamento di Bovini da latte svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per attivazione di uno scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche a servizio della stalla di nuova realizzazione, aggiornamento della comunicazione di impatto acustico e comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni della matrice ambientale Scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche rispetto a quanto già autorizzato.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.

Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Terza - Sezione II - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 “*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali*” -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016, recante “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato*”.
- Regolamento Regionale n. 2/2024 “*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*”
- Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all’art. 57 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;

- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna in data 31/10/2025 agli atti al PG/2025/194032 riceveva la domanda di AUA ed effettuava con esito positivo la propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- il SUAP con nota prot.n. 64432 del 07/11/2025 trasmetteva le integrazioni volontarie presentate dalla società istante ad ARPAE SAC con nota acquisita in data 10/11/2025 con PG/2025/198883;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere di compatibilità urbanistico-edilizia del Servizio Urbanistica del Comune di Valsamoggia (PG/2025/198377 del 07/11/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali (PG/2025/200566 del 12/11/2025);
- Parere per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e nulla osta acustico dei Servizi Ambiente del Comune di Valsamoggia (PG/2025/209070 del 25/11/2025);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e

dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 245,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: oneri pari a € 73,00 per rivalutazione in prosecuzione dello scarico. In base all'art. 8 del tariffario Arpae calcolato il 50% della tariffa cod. 12.2.1.4 (€ 146,00).
- Allegato B - matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
- Allegato C - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato D - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE - APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S, per l'esercizio dell'attività di azienda agricola e allevamento di Bovini da latte svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S (C.F. 03002380370 e P.IVA 03002380370) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, Via Paolazzo n. 22, Loc. Bazzano, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato B - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche"* di competenza Comune di Valsamoggia con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato C - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla documentazione di riferimento;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- *“Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla dichiarazione e documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1092 del 05/03/2021, con scadenza di validità in data 03/05/2036 e contestualmente richiede al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
 4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
 5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento SOCIETA' AGRICOLA BOTTA DI CLELIA CARLA MINELLI S.A.S.

Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22, Loc. Bazzano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico (in planimetria S1) in acque superficiali (fosso di campagna poi reticolo idrografico minore afferente allo Scolo Finaletto gestito dal Consorzio della Bonifica Burana) classificato come scarico di "acque reflue industriali assimilate alle domestiche", costituite dall'unione di acque reflue originate dal locale magazzino a servizio della stalla con le acque reflue domestiche derivanti dall'abitazione.

Le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate, assieme alle relative acque reflue domestiche, mediante pozzetto degrassatore, fosse Imhoff e filtro anaerobico, prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Immissione (in planimetria S2) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006. Tale punto di immissione resta soggetto alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche espresse, anche in futuro, dal Consorzio della Bonifica Burana che gestisce il corpo idrico consortile recettore indiretto di tali acque, oltre a quanto già prescritto con il parere con prot **11520/2022 del 03/08/2022** reso nell'ambito dell'approvazione del progetto edilizio per la realizzazione della nuova stalla di cui all'Autorizzazione Unica n.7/2023 del Comune di Valsamoggia.
- Scarico (in planimetria S3) di acque reflue domestiche (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato B al presente atto).

3. Prescrizioni

- a) Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
- b) Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
- c) Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
- d) Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
- e) Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - 1) l'intervento dovrà essere mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, con particolare riferimento all'impianto di depurazione e alla corrispondente rete fognaria di adduzione;
 - 2) la fossa biologica a servizio della sala mungitura sia dismessa;
 - 3) la fossa tipo Imhoff sia dotata di idonea condotta di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona ove non possa arrecare fastidi;
 - 4) Siano eseguiti interventi di manutenzione periodica del pozzetto degrassatore e della fossa tipo Imhoff che dovranno essere pulite con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
 - 5) Si proceda, con periodicità almeno annuale, allo svuotamento e al controlavaggio del filtro anaerobico attraverso opportune botole le cui dimensioni, posizioni e grandezze dovranno essere preventivamente previste;
 - 6) gli scarichi non producano mai inconvenienti ambientali quali impaludamenti, lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
 - 7) Il corpo recettore sia sottoposto a periodiche operazioni di pulizia e sfalcio della vegetazione spontanea (almeno 30 metri) nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
 - 8) I pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
 - 9) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- f) Al fine di assicurare un corretto e razionale utilizzo della risorsa idrica, si propone al Titolare di valutare la realizzazione di una raccolta delle acque meteoriche dai coperti per l'utilizzazione ad uso irriguo
- g) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.

- h) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- i) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dello stabilimento, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- j) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 14790/2020).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "8_percorso_scarichi_e_coordinate" (agli atti di ARPAE con PG/2025/198883 del 10/11/2025), vedi Allegato B.
 - "11_relazione_tecnica.pdf" datata ottobre 2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/194032 del 31/10/2025).
 - "17_Tavola_unita_scarichi_rev_Livello1" (agli atti di ARPAE con PG/2025/198883 del 10/11/2025), vedi allegato B.

Pratica Sinadoc n. 34553/2025

Documento redatto in data 27/11/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento SOCIETA' AGRICOLA BOTTA DI CLELIA CARLA MINELLI S.A.S.

Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22, Loc. Bazzano

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione dello scarico

Scarico S3

Scarico (in planimetria S3) in acque superficiali (fosso privato di proprietà) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna), "scarico di acque reflue domestiche" costituito dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nel fabbricato "nuova stalla" facente parte della medesima attività.

Le acque reflue domestiche prima dello scarico in acque superficiali subiscono un trattamento mediante un sistema costituito da una Fossa Imhoff dimensionata per 4 a.e. e successivo filtro batterico anaerobico dimensionato per 5 a.e. conforme alle indicazioni della DGR 1053/2003

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Immissione (in planimetria S2) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006. Tale punto di immissione resta soggetto alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche espresse, anche in futuro, dal Consorzio della Bonifica Burana che gestisce il corpo idrico consortile recettore indiretto di tali acque, oltre a quanto già prescritto con il parere con prot **11520/2022 del 03/08/2022** reso nell'ambito dell'approvazione del progetto edilizio per la realizzazione della nuova stalla di cui all'Autorizzazione Unica n.7/2023 del Comune di Valsamoggia.
- Scarico (in planimetria S1) di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (competenza amministrativa di Arpae-SAC di Bologna. Vedi Allegato A al presente atto).

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia con Prot. n. 67565 del 25/11/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/209070 del 25/11/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM -

Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/200566 del 12/11/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "8_percorso_scarichi_e_coordinate" (agli atti di ARPAE con PG/2025/198883 del 10/11/2025), allegata in calce.
 - "11_relazione_tecnica.pdf" datata ottobre 2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/194032 del 31/10/2025).
 - "17_Tavola_unita_scarichi_rev_Livello1" (agli atti di ARPAE con PG/2025/198883 del 10/11/2025), allegata in calce.

Pratica Sinadoc n. 34553/2025

Documento redatto in data 27/11/2025



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale di AUA - matrici: acque reflue e utilizzazione agronomica effluenti di allevamento - in Comune di Valsamoggia, località Bazzano, Via Paolazzo 22 - richiedente SOCIETÀ AGRICOLA BOTTA DI CLELIA CARLA MINELLI C. S.A.S. – (Pratica SUAP n. 1200/2025). - Trasmissione del parere richiesto.

Vista la documentazione che il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. 62794 del 31/10/2025 e con successive e corrispondenti integrazioni;

Visto quanto precisato dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con propria nota prot. 64432 del 07/11/2025;

Preso atto di quanto già legittimato:

- dall'Autorizzazione Unica n. 7/2023 prot. 37024 del 24/06/2023, riguardante il progetto di "COSTRUZIONE DI FABBRICATO AD USO STALLE BOVINI DA LATTE CON ANNESSA SALA MUNGITURA", in variante alla pianificazione comunale ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;
- dalla variante in corso d'opera non sostanziale efficacemente presentata con prot. 15943 del 22/03/2025 (pratica SUAP SCIA n. 450/2025);
- dall'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC, meglio identificata come DET-AMB-2021-



1092 del 05/03/2021;

Preso atto inoltre:

- della documentazione integrativa che il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. 64432 del 07/11/2025, relativa all'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto;
- che nella suddetta documentazione integrativa è compresa anche una planimetria complessiva degli scarichi e lo stesso studio di impatto acustico già allegato al sopra citato titolo edilizio Autorizzazione Unica n. 7/2023 (con la quale il Comune ha autorizzato l'intervento anche dal punto di vista acustico);
- che sul progetto sopra citato (di cui all'Autorizzazione Unica n. 7/2023), essendo in variante alla pianificazione comunale ai sensi dell'art. 8 del dpr 160/2010, si è già espresso il Distretto Urbano Montagna di ARPAE nell'ambito della conferenza di servizi indetta per l'intervento stesso;
- dell'entità delle opere alle quali è riferita l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto (nuovo scarico fognario S3 esclusivamente di tipo domestico in quanto relativo alla zona di servizi per il personale addetto);

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 34553/25 - Prot. 12/11/2025.0200566.U (acquisito agli atti di questo Comune al prot. 65201 del 12/11/2025, che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie;

Tenuto conto di quanto indicato nel suddetto parere, per quanto di competenza, si esprime

parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **vincolato** alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico per quanto richiesto con l'istanza di AUA avanzata **nel rispetto dei limiti acustici e di quanto altro pertinentemente disposto dalla vigente Classificazione Acustica del Territorio** dei Comuni dell'Area Bazzanese approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016 **per la zona in cui è localizzato l'impianto in oggetto E FERMO RESTANDO quanto già prescritto:**

- dall'Autorizzazione Unica n. 7/2023 prot. 37024 del 24/06/2023, riguardante il progetto di “COSTRUZIONE DI FABBRICATO AD USO STALLE BOVINI DA LATTE CON ANNESSA SALA MUNGITURA”, in variante alla pianificazione comunale ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;
- dalla variante in corso d'opera efficacemente presentata al prot. 15943 del 22/03/2025, non sostanziale (pratica SCIA Suap n. 450/2025);
- dall'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC meglio identificata come DET-AMB-2021-1092 del 05/03/2021;



- Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta, **nel rispetto di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 34553/25 - Prot. 12/11/2025.0200566.U** (al quale, pertanto, si rimanda) **E FERMO RESTANDO quanto già prescritto:**

- **relativamente alla “utilizzo agronomica effluenti di allevamento”,** si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051-836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Distinti saluti.

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali
2025.11.19 12:41:24
CN=Monica Vezzali
C=IT
2.5.4.46=202350119577
2.5.4.6=TINT/VZZMNC68D4F257H
RSA/2048 bits



Spettabili
Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
ca Dott. Luca Piana
trasmesso tramite posta interna

e p.c.

**Suap Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**
Piazza Berozzi n 3
40053 Crespellano (BO)
PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Modifica sostanziale AUA ditta SOCIETA' AGRICOLA BOTTA di Clelia Carla Minelli & C. S.A.S. con sede legale in via in via Matteotti n. 116 e stabilimento in via Paolazzo n. 22 - Loc. Bazzano - Valsamoggia (BO). Relazione tecnica.

L'azienda in argomento presso lo stabilimento di via Paolazzo svolge attività di allevamento di vacche da latte e risulta autorizzata con AUA rilasciata con DET-AMB-2021-1092 del 05/03/2021.

Con l'Autorizzazione Unica n. 7/23 il Suap in indirizzo ha approvato il progetto di "COSTRUZIONE DI FABBRICATO AD USO STALLE BOVINI DA LATTE CON ANNESSA SALA MUNGITURA", in variante alla pianificazione comunale ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 ed a seguito della avvenuta realizzazione della nuova stalla la ditta richiede la modifica dell'AUA vigente.

Relativamente alla presente richiesta di modifica sostanziale dell'AUA, valutata la documentazione tecnica trasmessa dal SUAP associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro e vista la richiesta di contributo istruttorio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni relativamente alla sola matrice scarichi si esprimono le seguenti valutazioni.

All'interno della nuova stalla, costruita attraverso l'Autorizzazione Unica n. 7/23, è stato realizzato un servizio igienico servizio del personale i cui reflui, classificabili come scarichi di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art.74 lettera g) del D. Lgs n. 152/06, recapitano in acque superficiali in una scolina agricola in terreno di proprietà della stessa Soc. Agricola.

Restano invariati gli scarichi esistenti ed autorizzati attraverso l'AUA sopra richiamata denominati:

- **S1** scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato come scarico di "acque reflue industriali assimilate alle domestiche", costituite dall'unione di acque reflue originate dal locale magazzino a servizio della stalla con le acque reflue domestiche derivanti dall'abitazione;
- **S2** scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.



Per il nuovo scarico di acque reflue domestiche, denominato S3, viene documentata una consistenza pari ad 1 abitante equivalente. Il sistema di trattamento dello scarico consiste in una fossa tipo imhoff dimensionata per 4 ae seguita da filtro batterico anaerobico dimensionato per 5 ae. Con la documentazione integrativa pervenuta il 10/11/2025 al prot. n. PG/2025/198883 sono stati forniti i dati dimensionali dei vari manufatti che risultano conformi alle indicazioni della DGR 1053/2003.

La modifica sostanziale relativa alla matrice scarichi consiste quindi nella realizzazione del nuovo punto di scarico denominato **S3** che recapita nella scolina agricola di proprietà dove confluiscono i reflui provenienti anche dagli altri scarichi esistenti come visibile nella tavola 8 "percorso scarichi".

Sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento, si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio della modifica dell'autorizzazione richiesta. Si confermano le prescrizioni già riportate nell'allegato A alla autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-1092 del 05/03/2021.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Loretta Turrini alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(Marcello Nanetti)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

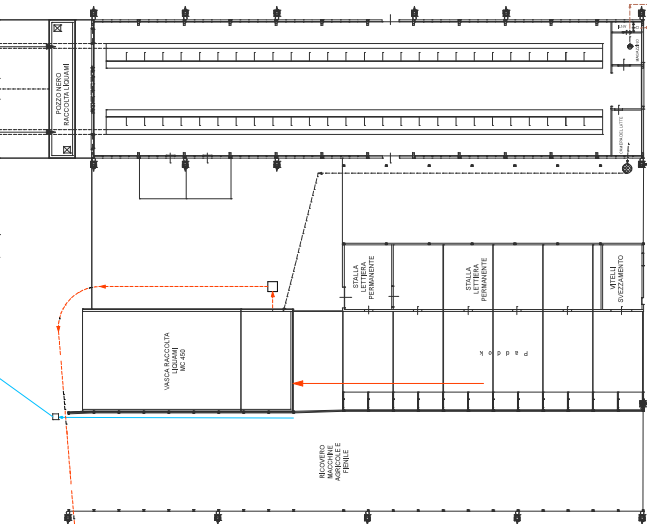
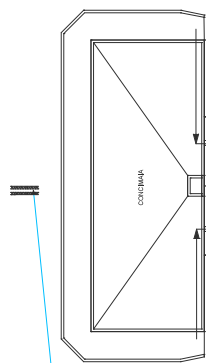


LEGENDA

— tubi di scarico

— percorso scoline

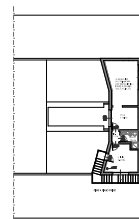
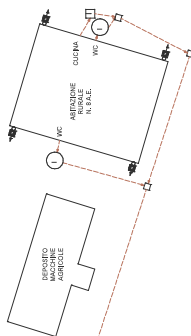
S2



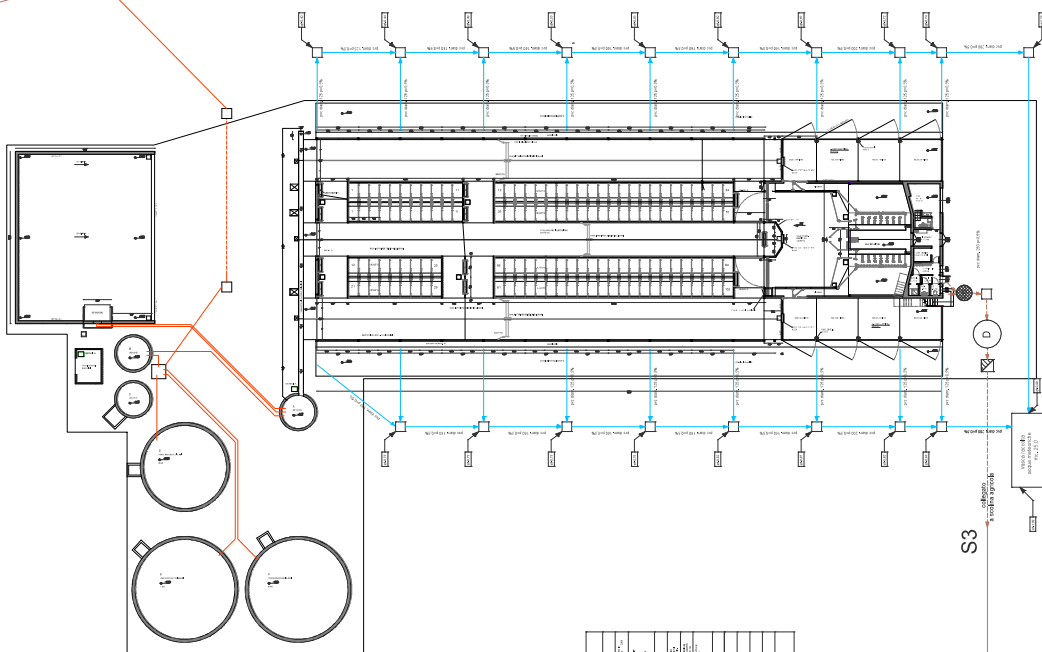
LEGENDA FORME TIRE	
	VANGA RACCOLTA LUMINI
	RICOVERIO AGRICOLE E PENILE
	ITALIA ULTERIMA PERMANENTE
	METALLI SVEZZAMENTO
	RICOVERIO AGRICOLE E PENILE
	ITALIA ULTERIMA PERMANENTE
	METALLI SVEZZAMENTO
	RICOVERIO AGRICOLE E PENILE
	ITALIA ULTERIMA PERMANENTE
	METALLI SVEZZAMENTO
	RICOVERIO AGRICOLE E PENILE
	ITALIA ULTERIMA PERMANENTE
	METALLI SVEZZAMENTO
	RICOVERIO AGRICOLE E PENILE
	ITALIA ULTERIMA PERMANENTE
	METALLI SVEZZAMENTO

S1

Collegamento a scorta agricola



S3



LEGENDA FORME TIRE	
	VANGA RACCOLTA LUMINI
	RICOVERIO AGRICOLE E PENILE
	ITALIA ULTERIMA PERMANENTE
	METALLI SVEZZAMENTO
	RICOVERIO AGRICOLE E PENILE
	ITALIA ULTERIMA PERMANENTE
	METALLI SVEZZAMENTO
	RICOVERIO AGRICOLE E PENILE
	ITALIA ULTERIMA PERMANENTE
	METALLI SVEZZAMENTO
	RICOVERIO AGRICOLE E PENILE
	ITALIA ULTERIMA PERMANENTE
	METALLI SVEZZAMENTO
	RICOVERIO AGRICOLE E PENILE
	ITALIA ULTERIMA PERMANENTE
	METALLI SVEZZAMENTO



Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento SOCIETA' AGRICOLA BOTTA DI CLELIA CARLA MINELLI S.A.S.

Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22, Loc. Bazzano

ALLEGATO C

Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 4/2007 e del Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024

1. Esiti della valutazione

In data 02/09/2025 la società ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione n. 40755 per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Bovini da latte sito Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22, Loc. Bazzano.

L'ARPAE-AACM con PG/2025/155104 del 02/09/2025 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Considerato che il Comune di Valsamoggia non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi comprese le modalità di gestione e stoccaggio di detti materiali così come indicate nel *“Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”* n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna.
- b) L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
- c) Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso

il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

- d) Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, la società deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
- e) La società Titolare dello stabilimento è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite P.E.C. gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 14790/2020).
- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento alla Comunicazione di utilizzazione agronomica n. 40755 datata 02/09/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/155104 del 02/09/2025).

Pratica Sinadoc n. 34553/2025

Documento redatto in data 27/11/2025



Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento SOCIETA' AGRICOLA BOTTA DI CLELIA CARLA MINELLI S.A.S.

Comune di Valsamoggia (BO), via Paolazzo n. 22, Loc. Bazzano

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 09/09/2025 dal Legale Rappresentante della **SOCIETA' AGRICOLA BOTTA DI CLELIA CARLA MINELLI S.A.S.** relativamente allo stabilimento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata "*assenza di sorgenti sorgenti sonore significative*" per l'attività di allevamento di bovini da latte, rispetto alla valutazione di impatto acustico Rev.3 sottoscritta in data 01/03/2022 ai sensi della L. 447/1995 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società medesima relativamente allo stabilimento in oggetto già presentata in fase di rilascio del permesso a costruire di cui all'Aut. Unica n. 7/2023 del Comune di Valsamoggia)".
- Visto il parere del Servizio Urbanistica del Comune di Valsamoggia con nota del 07/11/2025 (agli atti di ARPAE al PG/2025/198377 del 07/11/2025), che dichiara nulla di ostativo per gli aspetti di competenza.
- Vista la precisazione del SUAP Associato Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con nota Prot. n. 64432 del 07/11/2025 (agli atti di ARPAE al PG/2025/198883 del 10/11/2025), che dichiara l'avvenuta valutazione dell'impatto acustico già effettuata nell'ambito del procedimento di rilascio del permesso a costruire di cui all'Aut. Unica n. 7/2023 del Comune medesimo.
- Visto il nulla osta acustico del Servizio Ambiente del Comune di Valsamoggia Prot. n. 67565 del 25/11/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/209070 del 25/11/2025), già riportato come parte integrante dell'Allegato B al presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia con Prot. n. 67565 del 25/11/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/209070 del 25/11/2025).
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia

di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica della precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 14790/2020).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 09/09/2025 dal Legale Rappresentante della società istante (agli atti di ARPAE con PG/2025/194032 del 31/10/2025). relativamente allo stabilimento in oggetto rispetto alla valutazione di impatto acustico Rev.3 sottoscritta in data 01/03/2022 ai sensi della L. 447/1995 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società medesima relativamente allo stabilimento in oggetto già presentata in fase di rilascio del permesso a costruire di cui all'Aut. Unica n. 7/2023 del Comune di Valsamoggia" (agli atti di ARPAE con PG/2025/198883 del 10/11/2025).

Pratica Sinadoc n. 34553/2025

Documento redatto in data 27/11/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.